

(Allegato 2)

ACCORDO REGIONALE WELFARE TERZIARIO e TURISMO

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovative le prestazioni di Welfare Territoriale nei settori del Terziario e del Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

Art. 1 – Prestazioni

1 – Salute

1.1 Malattia di lunga durata

Nel caso di fruizione di aspettativa non retribuita ai sensi agli articoli 192 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2019 e 174 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni, non indennizzata dall'Inps o dall'Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 206 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2019 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni). Ebter erogherà il contributo al lavoratore per un massimo di 120 giorni complessivi anche in caso di variazione del datore di lavoro.

2 - Famiglia

2.1 Congedo parentale

Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 32 co.1-2 e dell'art. 36 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, dopo l'utilizzo da parte di entrambi i genitori dei rispettivi 3 mesi di congedo parentale non trasferibili (6 mesi nel caso di genitore solo), Ebter riconoscerà al lavoratore/trice dipendente di aziende aderenti ad EBTER, per i successivi periodi di congedo parentale fruiti entro il dodicesimo anno di vita del bambino/a, se genitori naturali, o entro i primi dodici anni dall'ingresso in famiglia del bambino/a se genitori adottivi o affidatari, quanto di seguito indicato:

- a) un importo giornaliero pari al 20% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 206 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2019 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni), se congedi indennizzati dall'INPS,
- b) un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 206 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2019 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni), se congedi non indennizzati dall'INPS

2.2 Congedo per malattia del bambino

Nel caso di fruizione, da parte della Lavoratrice/Lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adoottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 47, per un massimo di 5 giornate all'anno, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 206 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2019 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).

2.3 Centri estivi

Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori dipendenti, di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti, di centri estivi o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica, sarà riconosciuto, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, un importo giornaliero pari a 12 euro netti per un massimo di 24 giorni all'anno. Il contributo è riconosciuto a concorrenza del costo effettivamente sostenuto e, ove inferiore, potrà essere riconosciuto per un maggior numero di giornate, purché l'ammontare complessivo non ecceda il valore di 288€.

Il contributo è riconosciuto ai dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); è riconosciuto altresì ai dipendenti con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Welfare Terziario e Turismo (Allegato 8 art. 2), purché per giornate coincidenti con la prestazione lavorativa.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Per ottenere il rimborso relativo alla fruizione dei centri estivi nel periodo di sospensione scolastica estiva, la prestazione dovrà essere richiesta una sola volta all'anno e comunque entro e non oltre il 15 novembre dell'anno corrente.

2.4 Asilo nido / scuola materna

- a) Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 206 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2019 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per i part-time).
- b) Alle lavoratrici ed ai lavoratori che sostengono spese per la frequenza del figlio all'asilo nido o alle scuole dell'infanzia è riconosciuto un contributo pari al 20% della spesa mensile, secondo i valori massimi indicati nella seguente tabella:

Servizio ordinario	Servizio tempo prolungato
€ 80	€ 100

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Turismo ed aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Il contributo è riconosciuto a fronte di una frequenza effettiva del figlio pari ad almeno 7 mesi nell'anno scolastico.

2.5 Ricovero ospedaliero

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per assistere il figlio minore naturale/affidato/adottato, il coniuge o la persona unita civilmente o il genitore in caso di ricovero ospedaliero, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 206 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2019 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part-time).

2.6 Spese socio-sanitarie per soggetti diversamente abili

È riconosciuto un contributo annuale, liquidabile in soluzione unica, fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa socio-sanitaria documentata sostenuta per figli diversamente abili con invalidità riconosciuta superiore al 45%.

Il soggetto diversamente abile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo.

La stessa prestazione è prevista anche per il lavoratore diversamente abile con invalidità riconosciuta superiore al 45%.

2.7 Visite specialistiche e terapie

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per l'accompagnamento del genitore, in condizione di impedimento temporaneo (non fruitore di permessi di cui alla Legge n. 104/1992) alle visite mediche specialistiche o a cicli di terapia/riabilitazione, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 206 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2019 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part-time).

3 – Cultura

3.1 Libri di testo

È riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università. A tal fine EBTER potrà stipulare apposite convenzioni con librerie del territorio.

Per la frequenza del corso di Laurea il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.

3.2 Tasse universitarie

È istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università o a Master, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo fino a concorrenza della spesa sostenuta per la tassa di iscrizione annuale fino ad un massimo di 300 euro.

Il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la frequenza del lavoratore studente al corso di Laurea o di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.

3.3 Contributo attività culturali

Alla lavoratrice ed al lavoratore dipendente di azienda aderente ad EBTER che acquisti per sé stesso:

- biglietti e/o abbonamento per spettacoli teatrali/musicali, cinema e concerti svolti in ER
- biglietti e/o abbonamento per musei, gallerie d'arte in Emilia Romagna

è previsto il rimborso del 50% delle spese sostenute sino ad un massimo di 65,00 euro lordi annui.

Per ottenere il rimborso la prestazione dovrà essere richiesta una sola volta all'anno e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla spesa effettuata; nell'unica richiesta dovranno essere sommati anche più acquisti sempre nel limite massimo annuo.

Nota a Verbale

Visto il carattere innovativo di tale prestazione le parti sociali concordano in ordine all'opportunità di monitorarla ed eventualmente variarne l'importo; comunque, da subito le parti sociali assegnano al Consiglio Direttivo la facoltà di individuare limiti di risorse di spesa assegnate per singolo anno.

4. Trasporto pubblico

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti personali esclusivamente annuali o, se non previsti quelli annuali, anche mensili per un minimo di dieci mesi consecutivi, ad autobus o treni anche in forma integrata, sarà riconosciuto un importo pari al 35% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a 350,00 €.

Art. 2 - Limiti e modalità

Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBTER.

Le Parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di 1.800 euro. Non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1, art 1.

Le prestazioni di cui al presente accordo, fermi restando i tetti per ciascuna prestazione, saranno erogate nei limiti della spesa sostenuta ed al netto dei contributi/finanziamenti pubblici oppure di natura di contrattuale e/o aziendale.

Le spese saranno rimborsate solo se effettuate con modalità tracciabili/elettroniche effettuate esclusivamente dalla persona richiedente la prestazione.

Art. 3 - Decorrenza

Le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo di welfare sono riconosciute a tutti i dipendenti di aziende aderenti ad EBTER, in forza nella Regione Emilia Romagna al momento del verificarsi dell'evento e/o dell'effettuazione della spesa ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti. Sono esclusi dalle prestazioni i lavoratori con contratto intermittente.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.